



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Prefetto Alessandro Pansa - Capo della Polizia
Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano

Nel formulare i migliori auguri per la nomina al prestigioso incarico di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, augura al Prefetto Pansa un proficuo lavoro nel delicato compito che gli è stato conferito.

Siamo certi, conclude Romano, che l'esperienza del Prefetto Pansa insieme alla continuità delle professionalità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, saranno la migliore garanzia per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in questa delicata fase del Paese e per conferire un rinnovato impulso nella lotta alla criminalità organizzata. Sarà così possibile dare avvio a quel processo di ammodernamento del modello sicurezza a partire dalla revisione dei presidi e del riordino delle professionalità degli operatori.

Il SIULP come sempre collaborerà lealmente nel rispetto dei ruoli e nell'interesse supremo della sicurezza dei cittadini, della difesa delle Istituzioni democratiche e dei suoi rappresentanti.

Roma, 31 maggio 2013

POLIZIA: SIULP, ESPERIENZA PANSA GARANZIA PER PAESE

ANSA Roma 31 mag - "Siamo certi che l'esperienza del prefetto Pansa, insieme alla continuità delle professionalità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, garantiranno al Paese il perdurare del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in questa delicata fase del Paese, un rinnovato impulso nella lotta alla criminalità organizzata e anche la giusta esperienza per iniziare quel processo di ammodernamento del modello sicurezza a partire dalla revisione dei presidi e del riordino delle professionalità degli operatori".

Così Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia SIULP, commenta la nomina del nuovo capo della polizia. "Il SIULP - aggiunge Romano - come sempre collaborerà lealmente nel rispetto dei ruoli e nell'interesse supremo della sicurezza dei cittadini, della difesa delle Istituzioni democratiche e dei suoi rappresentanti".

FLASH nr. 21 - 2013

- Prefetto Alessandro Pansa - Capo della Polizia - Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano Agenzia Ansa e AdnKronos
- Esonero dal lavoro notturno
- Fruizione congiunta da parte dei genitori del disabile del congedo biennale e dei permessi per assistenza
- Mancata fruizione di periodi di congedo ordinario riferibili ad annualità pregresse
- Come garantire l'ottemperanza alla decisioni del ricorso straordinario al Capo dello Stato
- Il dipendente pubblico, anche se part-time, non può fare l'avvocato
- Organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno;
- Termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico;



POLIZIA: SIULP, CON ESPERIENZA PANSA GARANTIRA' ORDINE E SICUREZZA ROMANO, CON LUI COLLABORAZIONE LEALE PER UN COMPITO DELICATO



“I migliori auguri di un proficuo lavoro nel delicato compito che gli è stato conferito” vengono formulati al nuovo capo della Polizia, il prefetto Alessandro Pansa, dal segretario generale del SIULP, sindacato italiano unitario lavoratori della polizia, Felice Romano.

“Siamo certi - afferma Romano - che l'esperienza del prefetto Pansa, insieme alla continuità delle professionalità del dipartimento della pubblica sicurezza, garantiranno il perdurare del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in questa delicata fase del Paese, un rinnovato impulso nella lotta alla criminalità organizzata e anche la giusta esperienza per iniziare quel processo di ammodernamento del modello sicurezza, a partire dalla revisione dei presidi e del riordino delle professionalità degli operatori”.

Il SIULP assicura che "come sempre, collaborerà lealmente nel rispetto dei ruoli e nell'interesse supremo della sicurezza dei cittadini, della difesa delle istituzioni democratiche e dei suoi rappresentanti".

Esonero dal lavoro notturno

Un collega, padre di un bambino a cui è riconosciuto lo stato di disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/92 chiede di conoscere se alla luce della propria situazione può essere beneficiario dell'esonero dal lavoro notturno.

Per quel che concerne le fonti del beneficio occorre far riferimento alla legge 5 febbraio 1999 n. 25 che recepisce disposizioni per l'adempimento di direttive comunitarie. Di particolare rilevanza è il testo dell'articolo 17 di tale legge che disciplina alcune limitazioni al lavoro notturno, prevedendo in particolare la facoltatività delle prestazioni di lavoro notturno per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente per il padre convivente della stessa; per l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; per il genitore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Inoltre, la contrattazione collettiva per il personale di Polizia ad ordinamento civile ha poi introdotto ulteriori benefici con il contratto relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 recepito e reso esecutivo dal DPR 18 giugno 2002 n. 164.

In particolare l'articolo 17 del DPR 164/2002 prevede l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Per l'esonero dal lavoro notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla persona disabile assistita dal lavoratore, a differenza degli altri benefici previsti dalla normativa a tutela che sono concedibili solo nel caso di riconoscimento di "handicap con connotazione di gravità" di cui all'art.3, comma 3 della legge 104/92.

Fruizione congiunta da parte dei genitori del disabile del congedo biennale e dei permessi per assistenza

Un collega genitore di un bambino di 1 anno a cui sono stati riconosciuti i benefici dell'art 3 comma 3° e 33 della L. 104/92 ci chiede se sia possibile per lui usufruire dei permessi per assistenza e dei congedi per malattia del bambino mentre l'altro genitore, lavoratrice privata, beneficia del congedo previsto dalla legge 151/2001 art.42.

Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa è stato introdotto dall'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Esso rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta con la legge 53/2000 che all'art. 4 comma 2, che prevedeva il congedo biennale non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Pertanto, i due anni di congedo straordinario retribuito, richiedibili dal lavoratore che assiste il familiare con disabilità grave, devono intendersi come limite massimo fruibile, al quale devono essere sottratti i periodi di congedo biennale non retribuito, eventualmente già fruiti dall'avente diritto.

I gravi motivi, lo ricordiamo, sono quelli definiti ed individuati all'art. 2 del Decreto Ministeriale 278/2000.

Già nella circolare 64 del 15 marzo 2001, l'inps si esprimeva chiaramente sulla questione, dove al punto 3, si legge "Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni e cioè un anno e quattro mesi potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi".

Anche l'INPDAP con la circolare 31 del 12 maggio 2004, precisava che il limite dei due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto (art. 4 legge 53/2000) a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi goduti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo di congedo.

La circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004 così recita "Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n.53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari. Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art.42 citato".

In definitiva, non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio" del congedo, in quanto il limite dei due anni è da considerarsi sia per ogni persona disabile che individuale per ogni richiedente.

Inoltre il nuovo comma 5-bis dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 estende anche al congedo straordinario il principio del "referente unico" già introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex L. 104/92.

In particolare stabilisce che il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Pertanto, qualora per l'assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n.104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio.

Ne discende che nel caso in cui uno dei genitori stia beneficiando del congedo biennale previsto dal comma 5-bis dell' art.42 del decreto legislativo n. 151/2001, non sarà possibile per l'altro genitore fruire contestualmente dei permessi retribuiti per assistenza o altri benefici finalizzati ad assistere una persona disabile rispetto alla quale il congedo biennale in atto costituisce di per se una sufficiente garanzia per la soddisfazione di ogni esigenza di assistenza.

Per un approfondimento della materia rinviamo alla normativa di riferimento che indichiamo come di seguito:

- decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
- circolare INPS del 15 marzo 2001, n. 64 - "Legge 23.12.2000, n. 388, all'art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31 - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale delle Entrate, Ufficio II - "Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili."
- Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."
- circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - d.lgs. 18 luglio 2011, n.119".
- Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 - "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità.



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)

e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62 Scienze della Politica

- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it

Come garantire l'ottemperanza alle decisioni del ricorso straordinario al Capo dello Stato



Dopo aver qualificato la decisione su ricorso straordinario come *"decisione di giustizia inquadrabile nel sistema della giurisdizione amministrativa"*, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza 6 maggio 2013, n.9, perviene alla conclusione della necessaria *"collocazione del decreto che definisce il ricorso al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, nel novero dei provvedimenti del giudice amministrativo di cui alla lettera b) dell'art. 112, comma 2"*, facendone conseguire che *"il ricorso per l'ottemperanza deve essere proposto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta" (conf. per tutte, Cass. sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2065 e 15 marzo 2012, n. 2129; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2012, n. 18; sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4638; sez. VI, 10 giugno 2011, n. 3513).*

Chiarisce il Consiglio che *"la disciplina della competenza territoriale fissata dall'art. 113, comma 1, del codice del processo amministrativo si connota per l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a conoscere dell'attuazione delle proprie sentenze integralmente confermate, anche sul piano motivazionale, in appello e per la speculare assegnazione al Consiglio di Stato della cognizione delle domande finalizzate all'esecuzione delle proprie decisioni che modifichino il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza gravata. Il criterio di regolazione della competenza è così ispirato al principio secondo cui il giudice che ha emesso la sentenza è il più idoneo ad assicurare l'interpretazione della portata effettiva e la conseguente esecuzione soddisfacente della decisione. Ne consegue che la locuzione "altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo", contenuta nell'art. 112, comma 2, lettera b), del codice del processo amministrativo, va interpretata attribuendo rilevanza primario non al profilo nominalistico dell'imputazione formale dell'atto ma al dato sostanziale della paternità ideologica della decisione. Va quindi qualificato come provvedimento esecutivo del giudice amministrativo, ai fini della soluzione del problema di competenza, la decisione su ricorso straordinario che, nonostante la veste formale, abbia come unica motivazione il rinvio al contenuto della decisione giurisdizionale resa dal Consiglio di Stato mediante l'applicazione del diritto obiettivo in posizione di terzietà e di indipendenza"*.

In conclusione, pertanto, qualora il provvedimento che decide il ricorso straordinario non venga eseguito alla P.A., il ricorso per l'ottemperanza deve essere proposto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato.

Il dipendente pubblico, anche se part-time, non può fare l'avvocato

La Cassazione, con sentenza n. 11833 dello scorso 16 maggio, ha dichiarato l'incompatibilità tra la professione forense di avvocato e, l'essere al tempo stesso impiegato pubblico, pur se a part-time.

La Sentenza, richiama la legge n. 339 del 2003 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) con la quale il legislatore disciplina nuovamente la materia con una modifica di segno contrario rispetto alla normativa precedente (L. n. 662/96). La legge del 2003 che non riguarda la generalità delle professioni, ma soltanto specificatamente la professione di avvocato, prevede all'art. 1 che *"le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662 del 1996 non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-1-1934 n. 36, e successive modificazioni."*

Il successivo art. 2 dispone che gli avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale che hanno ottenuto l'iscrizione sulla base della richiamata normativa del 1996 possono optare, nel termine di tre anni, tra il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, che in questo caso ritorna ad essere a tempo pieno (secondo comma), ed il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati con contestuale cessazione del rapporto di pubblico impiego (terzo comma).

In questa seconda ipotesi, il dipendente pubblico part-time conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno (quarto comma); inoltre l'art. 2 primo comma dispone che in caso di mancato esercizio dell'opzione tra libera professione e pubblico impiego entro il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto dal proprio albo.

Secondo la Suprema Corte, la legge n. 339/2003 è finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e l'Indipendenza della professione forense onde garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della P.A., ed è volta a garantire l'indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente.

Inoltre il principio di cui all'art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell'assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni; pertanto tale "ratio", tendente a realizzare l'interesse generale sia al corretto esercizio della professione forense sia alla fedeltà dei pubblici dipendenti, esclude che con la normativa in oggetto si sia inteso introdurre dei limiti all'esercizio della professione forense o comunque delle modalità restrittive della organizzazione di tale attività".

Anche la sentenza della Corte Costituzionale del 21-11-2006 n. 390, investita delle questioni di legittimità della nuova normativa (sostanzialmente ripristinatoria del divieto di esercizio della professione forense a carico dei dipendenti pubblici ancorché part-time), ha rilevato che il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 è coerente con la caratteristica peculiare della professione forense dell'incompatibilità con

qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del R. D. L. 27-11-1933 n. 1578 recante Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).

Anche la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense: l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informativi di cui all'art. 18 citato.

Organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno

Con circolare n. 559/A/1/107.1.47 del 16 maggio 2013 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato direttive in ordine alla soppressione delle Commissioni ed in genere degli organismi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione della P.S.

Se ne riporta il testo:

"Premesso che l'art.12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. "spending review ") ha previsto la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso articolo trasferisce le competenze degli organismi soppressi "ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano". La disposizione indicata, che coinvolge un consistente numero di organismi costituiti sia presso gli Uffici centrali che periferici del Ministero dell'Interno e, quindi, anche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pone problemi interpretativi complessi, che riguardano l'esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, l'ambito di applicazione soggettivo della norma, l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze e le modalità del loro esercizio.

In considerazione del rilievo della problematica, è stata pertanto formulata una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento ai diversi aspetti relativi ai termini di decorrenza della soppressione e all'effettiva applicabilità della disposizione di cui all'art. 12, comma 20, del di. 95/2012. In relazione a quanto sopra, si fa riserva di comunicare, non appena possibile, il parere che il Consiglio di Stato sull'argomento e, nelle more, gli organismi in questione continueranno ad operare nella medesima composizione, purché la loro convocazione ed i relativi lavori non comportino alcun onere per l'Amministrazione".

Termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

L'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) con il messaggio del 21-5-2013 n. 8299 ha fornito chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

In risposta ai quesiti pervenuti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, l'Istituto ha precisato che in coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n.138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:

- **con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;**
- **con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.**

Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.

Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.

Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.

Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.

La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S. con circolare 333/H/G49 del 28 maggio 2013 ha fatto proprie le determinazioni dell'INPS.

Quadro riassuntivo dei termini di pagamento:

	dispensa per fisica inabilità Decesso	105 giorni
Requisiti maturati entro il 12/8/2011 Legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23	1) Limiti di età 2) 40 anni 3) (80% + 53 anni) entro 12/08/2011	105 giorni
	Dimissioni/ Pens. Anzianità (40) (57+35)	6 mesi

Dal 2013 al 2015

Requisiti maturati dopo il 13/8/2011 Legge 148/2011 Art. 1 c. 22 e 23	1) Limiti di età 2) 40 entro il 31/12/2011 e 53 + 3 mesi anche dopo 31/12/2011	6 mesi
	Dimissioni/ Pens. Anzianità (4 + 3) (57 + 3 e 35)	2 anni

GUERRA
Studio Legale Associato

Da oltre due anni lo studio legale GUERRA collabora con il SIULP conseguendo rilevanti risultati in materia di consulenza legale nel campo infortunistico e previdenziale in materia di:

- Causa di servizio e benefici
- Inidoneità al servizio e provvedimenti connessi
- Benefici alle vittime del dovere
- Pensione privilegiata (diretta, indiretta e di reversibilità)
- Assegni accessori su pensioni dirette e di reversibilità

Collaborano con lo Studio Guerra eccellenti medici esperti di settore in grado di assistere l'interessato anche alle visite mediche collegiali in sede amministrativa e giudiziaria.

Per tutte le informazioni consultare il sito www.siulp.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

